COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

CAPITOLATO DI ONERI

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE DA EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE SACCENSE .

Sciacca, 13 aprile 2021

Art. 1

Per il raggiungimento degli scopi della Legge Regionale n.17 del 01.09.1998 si intende affidare il servizio di vigilanza e salvataggio ad una associazione di volontariato che abbia nel proprio statuto scopi sociali e attività riconducibili alla finalità del servizio di che trattasi (salvaguardia e assistenza bagnanti) L. 266/91 e L.R. 22/94, con la quale stipulare una convenzione, ai sensi dell' art. 7 L. 266/91, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art. 10 L.R. 22/94.

Art. 2

Il Comune di Sciacca, avente partita IVA 00220950844, intende affidare l'espletamento del servizio di sicurezza della balneazione lungo il litorale saccense da eseguirsi sull'arenile di n. 5 (cinque) spiagge libere da Est ad Ovest precisamente: **Loc. S. GIORGIO (Località Barracuda), Loc. TIMPI RUSSI, Loc. FOGGIA, Loc. SAN MARCO e Loc. MARAGANI,** postazioni già precedentemente stabilite dalla conferenza dei servizio svoltasi in data 1 luglio 2020, con la quale su espresso parere del personale del Circomare Marittimo di Sciacca venivano valutate le seguenti condizioni:

- caratteristiche meteo-marine e orografiche delle spiagge con indice di interventi di salvamento degli anni precedenti;;
- distanza delle aree balneari dalle strutture sanitarie e di pronto intervento;
- copertura del servizio di salvataggio garantita da strutture private con concessione demaniale;
- Spiagge frequentate da un numero considerevole di bagnanti e fruitori in genere;
- eventuali vincoli o restrizioni di balneabilità

Il servizio da effettuare consiste nel garantire la sicurezza della balneazione alla cittadinanza ed ai numerosi turisti bagnanti.

Il servizio di vigilanza verrà svolto dai volontari iscritti all'Associazione di volontariato, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, con la quale stipulare una convenzione, ex art. 7 L. 266/91 e art. 10 L.R. 22/94,.

A tal fine in ogni postazione dovrà tenersi apposito registro di presenze del personale utilizzato, nel quale ogni bagnino apporrà la propria firma all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sia sul personale che sulla dotazione delle attrezzature di ogni postazione nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri.

Il servizio avrà durata di 67 (sessantasette) giorni consecutivi e continuativi con inizio a decorrere dal 1 luglio e sino al 5 Settembre 2021.

L'orario del servizio sarà così articolato:

- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con due turni di 5 ore ciascuno.

Art. 3

Luoghi di prestazione del servizio e personale volontario impiegato

Il totale degli assistenti bagnanti impegnati giornalmente in ogni postazione sarà di almeno n. 2 unità per turno di servizio.

Art. 4

Le prestazioni, così come risultano elencate nella relazione - preventivo, consistono nei seguenti servizi:

a) n° 5 torrette, precisamente (n. 1 Loc. S. Giorgio (Loc. Barracauda), n. 1 Timpi Russi, n°1 Foggia, n. 1 San Marco e n.1 Maragani), con n° 2 assistenti bagnanti per ogni torretta in servizio dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ininterrottamente su due turni.

b) ogni postazione di salvamento dovrà avere in dotazione:

- Un ombrellone rosso posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d'avviamento
- Un'imbarcazione in ottimo stato posizionata sulla battigia idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, avente scafo dipinto rosso recante la scritta "SALVATAGGIO", in bianco su entrambi i lati;
- N° 1 salvagente anulare omologato munito di maniglia galleggiante lunga almeno 25 metri;
- N° 1 gaffa o mezzo marinaio dotata di un sistema scalmiere;
- N° 1 ancora con cima di almeno 30 metri;
- N° 2 salvagenti anulari omologati con sagola (fune) galleggiante lunga almeno 25 metri collocati su pali di legno, in prossimità degli estremi della spiaggia libera ed in vicinanza della battigia, in aggiunta potrà anche essere utilizzato un salvagente ovoidale tipo bay Watch, in conformità all'Ordinanza emessa dal Circomare di Sciacca. N° 1 sedia per il trasporto di disabili ed anziani adatta al mare, J.O.B. munita, di una coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia), che sarà messa a disposizione dell'utenza richiedente presso la postazione del servizio di salvamento ubicata nella spiaggia della Loc. Foggia.

Il superiore equipaggiamento dovrà essere munito della prevista omologazione CE.

Art. 5

Il servizio di salvataggio dovrà essere garantito per almeno 10 ore al giorno, turni di 5h. ciascuno, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ininterrottamente su due turni, per 67 giorni consecutivi (festivi inclusi) e comunque dal giorno della consegna del servizio.

Art. 6

L'Associazione di volontariato (art. 3 co. 1, della L.R. n. 17/98) aggiudicataria del servizio dovrà impegnarsi ad assicurare e garantire lo stesso servizio nel modo migliore e secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale e degli Uffici competenti. La stessa dovrà garantire un comportamento decoroso e civile nei confronti dei bagnanti e delle Autorità competenti, il rispetto e l'osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro del personale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per quanto applicabile.

Art. 7

L'Associazione di volontariato (art. 3 co. 1, della L.R. n. 17/98) aggiudicataria s'impegnerà altresì a sgravare l'Amministrazione Comunale committente, per la regolarità degli addetti circa l'acquisizione delle autorizzazioni e patentini nautici, occorrenti per l'espletamento del servizio di che trattasi, nonché la regolarità dell'occupazione del suolo demaniale.

Art. 8

Il personale volontario in servizio per l'Associazione di volontariato specializzata nel settore (art. 3 co. 1, della L.R. n. 17/98) per l'espletamento del servizio di sicurezza della balneazione dovrà essere munito di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di salvataggio (es. patentino bagnini di salvataggio etc.) lo stesso dovrà essere dichiarato idoneo mediante certificato di sana e robusta costituzione fisica, redatto da un Medico convenzionato con il S.S.N., per l'espletamento del suddetto servizio. Sono a carico dell'Associazione aggiudicataria le spese assicurative del personale volontario e per la responsabilità civile contro i terzi (RCT) per gli eventuali danni che possono verificarsi a persone e/o cose, durante l'espletamento del servizio come previsto dall'art. 4 comma 1 legge n. 266/918, con un massimale non inferiore a 500.000,00 con clausole che mantengono indenne da responsabilità l'Amministrazione (requisito essenziale pena esclusione).

Art. 9

L'associazione di volontariato che si aggiudicherà il presente servizio di salvataggio dovrà predisporre e applicare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il DVR (Documento di Valutazione Rischi), strumento destinato ad individuare, analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure al fine di garantire per tutta la durata del servizio di salvataggio il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei soggetti Volontari. La stessa Associazione si impegnerà a collaborare con la stazione appaltante (Comune di Sciacca) alla redazione (se dovuta per legge) del D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza).

Art. 10

L'Associazione di volontariato aggiudicataria è obbligata, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente servizio dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato alle pubbliche commesse; conto sul quale pertanto dovranno essere effettuati i movimenti, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . Il contratto da stipularsi con l'associazione di volontariato aggiudicataria del presente appalto contemplerà clausola risolutiva ope legis per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nel testo vigente.

Il compenso del servizio reso sarà liquidato nel seguente modo:

- una rata pari al 50%, dopo il trentesimo giorno dell'attivazione del servizio come risulterà dal relativo verbale di consegna, e con le modalità previste dalla vigente normativa mediante prestazione di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti nei confronti degli operatori da parte della ditta aggiudicataria.

-la rimanente somma sarà liquidata a servizio ultimato ed a presentazione di tutta la documentazione di rito attinente, gli operatori impiegati, assicurazione, oneri previdenziali e quant'altro necessario, che sarà liquidata successivamente ad acquisizione delle quietanze liberatorie da parte degli Enti preposti.

Art. 11

Qualora nel corso dell'espletamento del servizio durante i controlli effettuati delle Autorità competenti, statali, comunali, sanitarie, etc. si dovessero verificare disfunzioni nel servizio e inadempienze contrattuali, sarà applicata una penale pari a €. 150,00 al giorno per singola postazione, escluse eventuali violazioni previste dal vigente Codice della navigazioni e leggi e/o regolamenti in materia.

Art. 12

Il Comune di Sciacca resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità circa eventuali incidenti o infortuni di vario tipo che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio, sopra indicato.

Tra l'associazione di volontariato e l'Amministrazione Comunale non viene a formarsi alcun legame di rapporto pubblico, trattandosi di prestazione professionale a tempo determinato.

Art. 13

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, per la stipula del contratto sono a totale carico dell'Associazione aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri , valgono, in quanto applicabili le disposizioni di legge inerenti la materia di che trattasi, nonché quelli previsti dal Codice Civile.

Art. 14

L'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula della convenzione nel caso che la normativa emergenziale pandemica covid -19 non consenta l'espletamento dell'attività o ne possa modificare il contenuto e lo svolgimento dell'attività di che trattasi.

F.to Responsabile Procedimento
Comm. Dr. Salvatore Navarra

F.to il Dirigente
Avv. Francesco Calia